

CEDIFAR S.P.A.

PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Assemblea dei Soci del 26 maggio 2022

TESTO ATTUALE

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA

Art 1.

E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione "CENTRO EMILIANO DISTRIBUZIONE FARMACO - CE.DI.FAR. S.P.A."

Art 2.

La Società ha per oggetto:

- a) l'acquisto di aziende e la loro gestione anche in forma diretta, in particolare nell'area farmaceutica;
- b) le forniture di servizi in genere inerenti, in particolare, l'attività della farmacia;
- c) l'organizzazione di riunioni, incontri e convegni nel campo della sanità; l'organizzazione di corsi ed attività formative per tutti gli operatori sanitari ed in particolare per i farmacisti;
- d) l'assunzione, di carattere durevole, di interessenze e partecipazioni in altre società ed enti;
- e) il finanziamento ed il coordinamento tecnico, finanziario e gestionale della società al cui capitale partecipa.
- f) l'acquisto e la vendita di beni immobili e la loro gestione.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, che riterrà opportune e che abbiano interesse per il raggiungimento degli scopi sociali.

Sono espressamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio e quelle riservate o vietate dalla vigente legislazione.

Art 3.

La società ha la propria sede in Casalecchio di Reno (Bologna).

Su proposta dell'organo amministrativo, potranno essere istituite, o chiuse, sedi secondarie (con delibera dell'Assemblea Ordinaria), succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che a S. Marino.

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, si intende eletto presso il domicilio risultante dal libro soci. Nel libro soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono, quello di telefax e l'indirizzo di posta elettronica (e-mail) di ciascun socio. Ogni successiva modifica delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad annotarla nel libro soci. Il socio che non intenda indicare un'utenza fax o un indirizzo di posta elettronica ovvero che intenda revocare la precedente indicazione ha diritto di ricevere le comunicazioni sociali nelle altre forme previste

MODIFICHE PROPOSTE

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA

Art 1.

E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione "CEDIFAR S.P.A."

Art 2.

La Società ha per oggetto:

- a) l'acquisto di aziende e la loro gestione anche in forma diretta, in particolare nell'area farmaceutica;
- b) le forniture di servizi in genere inerenti, in particolare, l'attività della farmacia;
- c) l'organizzazione di riunioni, incontri e convegni nel campo della sanità; l'organizzazione di corsi ed attività formative per tutti gli operatori sanitari ed in particolare per i farmacisti;
- d) l'assunzione, di carattere durevole, di interessenze e partecipazioni in altre società ed enti;
- e) il finanziamento ed il coordinamento tecnico, finanziario e gestionale della società al cui capitale partecipa.
- f) l'acquisto e la vendita di beni immobili e la loro gestione.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, che riterrà opportune e che abbiano interesse per il raggiungimento degli scopi sociali.

Sono espressamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio e quelle riservate o vietate dalla vigente legislazione.

Art 3.

La società ha la propria sede in Casalecchio di Reno (Bologna).

L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede all'interno dello stesso comune, istituire o sopprimere unità locali operative, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, succursali, filiali, uffici senza stabile rappresentanza in Italia e all'estero.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.

Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, si intende eletto presso il domicilio risultante dal libro soci. Nel libro soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono, quello di telefax e l'indirizzo di posta elettronica (e-mail) di ciascun socio. Ogni successiva modifica delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad annotarla nel libro soci. Il socio che non intenda indicare un'utenza fax o un indirizzo di posta elettronica ovvero che intenda revocare la precedente indicazione ha diritto di ricevere le comunicazioni sociali nelle altre forme previste

dallo statuto.

Art 4.

La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo della Società fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso dei Soci dissenzienti.

CAPITALE

Art 5.

Il capitale sociale è di Euro 1.534.520,00 (unmilione cinquecentotrentaquattromilacinquecentoventi/00) formato da n° 5.902 (cinquemilanovecentodue) azioni nominative ordinarie del valore nominale di Euro 260,00 (duecentosessanta/00) cadauna.

Possono essere soci:

- a) i farmacisti iscritti all'Albo ed i loro eredi, nonché le società di farmacisti per la gestione della farmacia.
- b) le altre Persone fisiche, Enti o Società entro il limite complessivo del 20% del Capitale Sociale.

Ogni socio non può essere proprietario, anche attraverso altre persone o società, di un numero di azioni che superi il 5% (cinque per cento) del capitale sociale. Qualora ciò si dovesse verificare, le azioni che superano tale percentuale dovranno essere rivendute alla società, entro tre mesi dalla richiesta da parte della stessa, al prezzo corrispondente al valore della quota di patrimonio netto che esse rappresentano, in base all'ultimo bilancio approvato, al netto dei dividendi successivamente deliberati.

Art 6.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, esso potrà essere sottoscritto anche con conferimenti di beni in natura e di crediti a norma di legge e potrà prevedere anche l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse.

L'assemblea su proposta dell'organo amministrativo in caso di aumento del capitale sociale dovrà stabilire, di volta in volta, la eventuale maggiorazione da apportarsi (sovrapprezzo) sul valore nominale delle azioni da sottoscrivere. Tali importi costituiranno, in bilancio, un fondo di riserva speciale.

Art 7.

Le azioni sono indivisibili.

Le azioni sono liberamente trasferibili, con efficacia nei confronti

dallo statuto.

Art 4.

La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo della Società fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso dei Soci dissenzienti.

CAPITALE

Art 5.

Il capitale sociale è di euro 1.534.520,00 (unmilione cinquecentotrentaquattromilacinquecentoventi/00) formato da n° 5.902 (cinquemilanovecentodue) azioni nominative ordinarie del valore nominale di euro 260,00 (duecentosessanta/00) cadauna.

Art 6.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, esso potrà essere sottoscritto anche con conferimenti di beni in natura e di crediti a norma di legge e potrà prevedere anche l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse.

L'assemblea su proposta dell'organo amministrativo in caso di aumento del capitale sociale dovrà stabilire, di volta in volta, la eventuale maggiorazione da apportarsi (sovrapprezzo) sul valore nominale delle azioni da sottoscrivere. Tali importi costituiranno, in bilancio, un fondo di riserva speciale.

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

L'organo amministrativo delibera l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili.

L'assemblea straordinaria delibera l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili ovvero può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emetterli fissando i limiti temporali e di importo.

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

In tal caso, la delibera di emissione - con modifica statutaria - ne disciplinerà le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e ss. c.c..

La deliberazione costitutiva è adottata dal consiglio di amministrazione.

Gli azionisti potranno effettuare versamenti, senza obbligo di rimborso, ovvero finanziamenti alla società, a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

Art 7.

Le azioni sono indivisibili.

Le azioni sono liberamente trasferibili, con efficacia nei confronti

della Società, per successione a causa di morte.

Il trasferimento per atto tra vivi ad altri soci della Società o a terzi, delle azioni o dei relativi diritti di opzione, è soggetto al preventivo gradimento da parte dell'Organo Amministrativo, secondo la procedura che segue.

Con il termine "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, fusione, scissione o liquidazione della Società socia), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) sulle azioni o sui relativi diritti di opzione.

- a) Il socio che intenda così trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni o i relativi diritti di opzione, (il Socio "Alienante"), deve comunicare per iscritto tale sua intenzione all'Organo Amministrativo della Società, precisando il nome o la denominazione sociale del previsto cessionario (il "Nuovo Socio") le azioni o i diritti offerti, il prezzo e tutti i termini e le condizioni di trasferimento ai quali il "Nuovo Socio" è disponibile ad effettuare l'acquisto, richiedendo allo stesso che venga espresso il gradimento all'ingresso di tale "Nuovo Socio".
- b) L'Organo Amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di cui sopra, dovrà deliberare in merito.
- c) Nei trasferimenti a terzi, l'Organo Amministrativo potrà deliberare di rifiutare il gradimento senza obbligo di motivazione alcuna. Nei trasferimenti ad altri soci della società, invece, l'Organo Amministrativo potrà deliberare di rifiutare il gradimento solamente nei casi in cui l'acquirente, per effetto del proposto trasferimento, arrivi ad essere proprietario, di una percentuale di partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti previsti al precedente articolo 5.
- d) La relativa deliberazione di gradimento o di non gradimento dovrà essere spedita al Socio Alienante entro dieci giorni dalla sua adozione.
- e) Nel caso di espressione del gradimento, il relativo trasferimento dovrà essere effettuato entro i venti giorni successivi al ricevimento della deliberazione.
- f) Ogni comunicazione scritta qui prevista deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata (per posta o a mani).

Ogni trasferimento senza il gradimento sarà privo di effetto nei confronti della Società e pertanto l'Organo Amministrativo dovrà negare l'iscrizione sul libro dei soci dell'avente causa, il quale non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare le azioni con effetto verso la Società.

Art 8.

Qualora l'organo amministrativo rifiuti il gradimento al Nuovo Socio, il Socio Alienante avrà diritto di richiedere alla società che le azioni siano acquistate ad un prezzo corrispondente al valore della quota di patrimonio netto che esse rappresentano, in base all'ultimo bilancio approvato al netto dei dividendi successivamente deliberati. In caso di impossibilità da parte della società di acquistare azioni proprie, il Socio Alienante avrà diritto di recedere dalla società alle medesime condizioni.

della Società, per successione a causa di morte.

Art 8.

Qualora un socio o un gruppo di soci (innanzi anche "Soci Cedenti") ricevano, nell'ambito di un'unica operazione, da uno o più terzi (innanzi anche il "Terzo Offerente") un'offerta di acquisto (innanzi anche l' "Offerta del Terzo") avente ad oggetto tante Azioni che rappresentino almeno il 30% del capitale della Società, i Soci Cedenti dovranno darne notizia agli altri soci (innanzi anche "Altra Parte") tramite comunicazione PEC da

inviarsi all'indirizzo depositato da ciascun socio presso la sede sociale o tramite lettera raccomandata, indicando il nome e l'indirizzo del Terzo Offerente, il prezzo da questi offerto e gli altri termini e condizioni indicati nell'Offerta del Terzo (innanzi anche la "Comunicazione dell'Offerta").

Ciascuna Altra Parte, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della Comunicazione dell'Offerta, avrà diritto di ottenere che i Soci Cedenti richiedano al Terzo Offerente di acquistare una percentuale delle proprie Azioni pari al prodotto tra (a) tutte le loro Azioni possedute e (b) il rapporto tra le Azioni oggetto dell'Offerta rispetto al totale delle Azioni possedute dai Soci Cedenti.

Le Azioni dell'Altra Parte saranno vendute ai medesimi termini e condizioni, anche di prezzo, indicate nell'Offerta del Terzo, o comunque diversamente convenute tra le Parti interessate e il Terzo Offerente.

Il Diritto di Co-vendita o Tag-Along dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, mediante invio ai Soci Cedenti di una comunicazione PEC (innanzi anche la "Comunicazione di Co-vendita") all'indirizzo depositato da ciascun socio presso la sede sociale, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della Comunicazione dell'Offerta più sopra indicata. Nel caso in cui sia effettuata la suddetta comunicazione, l'Altra Parte avrà diritto di partecipare alle trattative con il Terzo Offerente.

Qualora il Terzo Offerente non intenda acquistare le azioni di titolarità dell'Altra Parte che ha esercitato il diritto di Co-vendita Tag-Along (le "Azioni Non Acquistate"), i Soci Cedenti, potranno esclusivamente scegliere tra: (a) non accettare l'Offerta del Terzo; ovvero (b) accettare l'Offerta del Terzo, restando inteso che in questo caso i Soci Cedenti avranno l'obbligo di acquistare dall'Altra Parte, la quale avrà l'obbligo di vendere, le Azioni Non Acquistate alle stesse condizioni a cui avrebbe dovuto acquistare il Terzo Offerente.

Le cessioni che dovessero essere effettuate senza rispettare le prescrizioni del presente articolo non saranno opponibili alla Società e non potranno quindi essere iscritte a libro soci.

CLAUSOLA DI CAMBIO DI CONTROLLO

Art 8-bis.

Qualora le Azioni della presente Società siano detenute da Società che detengano direttamente o indirettamente almeno il 40 % delle Azioni della Società (innanzi anche "Società Rilevante"), l'organo amministrativo della Società verifica periodicamente, con cadenza annuale e comunque prima di ogni riunione dell'Assemblea dei soci, l'assetto proprietario di ciascuna Società Rilevante. A tal fine, ciascuna Società Rilevante è obbligata a comunicare i propri assetti proprietari all'organo amministrativo entro cinque giorni prima dell'Assemblea o entro 15 giorni dopo il verificarsi di un mutamento degli assetti proprietari in questione, a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo della Società.

Allorché nell'assetto proprietario di una Società Rilevante sia presente una società fiduciaria, l'obbligo di comunicazione sarà assolto con la sola indicazione del numero dei fiduciari e delle rispettive quote, e dell'eventuale mutamento degli stessi, senza indicazione della sola identità.

In caso di mutamento del controllo di una Società Rilevante, ciascuno degli altri soci della Società ha diritto di vendere le proprie rispettive Azioni alla Società Rilevante medesima o a persona da essa designata, che sarà impegnata ad acquistare o far acquistare le medesime Azioni, ad un prezzo pari al valore che sarebbe loro attribuibile in caso di recesso, nei modi e alle condizioni di seguito indicati.

Ai fini delle presenti disposizioni, per controllo deve intendersi la detenzione da parte di un unico soggetto, anche a mezzo di una società fiduciaria, di azioni o partecipazioni rappresentative di

oltre il 50% dell'intero capitale sociale di una Società Rilevante, con pieno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, e per mutamento del controllo deve intendersi il mutamento del soggetto che detenga il controllo ovvero l'acquisto del controllo di una Società Rilevante, per effetto di un atto di trasferimento tra vivi a titolo oneroso della proprietà delle azioni o partecipazioni, esclusi atti di vendita forzata o pignoramento o comunque nell'ambito di procedure giudiziarie e/o concorsuali.

Nel caso che il controllo della Società Rilevante sia detenuto attraverso una società fiduciaria, i mutamenti dell'assetto proprietario della stessa società fiduciaria non rilevano ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Qualora l'organo amministrativo della Società riceva comunicazione di cambio di controllo ai sensi del precedente primo paragrafo del presente articolo, ovvero altrimenti apprenda che si è verificato un cambio di controllo in un socio che sia Società Rilevante, ne darà comunicazione agli altri soci entro i successivi 15 giorni, indicando altresì il valore delle Azioni della Società ai sensi del precedente secondo paragrafo del presente articolo, a mezzo PEC da inviarsi all'indirizzo depositato da ciascun socio presso la sede sociale o tramite lettera raccomandata.

Ciascuno degli altri soci potrà esercitare il proprio diritto di vendere tutte le proprie Azioni alla Società Rilevante o a persona da essa designata, e non solo parte di esse, mediante comunicazione da inviarsi alla Società Rilevante a mezzo di posta elettronica certificata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'organo amministrativo di cui al precedente paragrafo 4. L'atto di trasferimento delle Azioni dovrà essere stipulato entro 60 giorni dalla data della comunicazione del socio di esercizio del diritto di vendita e il prezzo dovrà essere integralmente saldato alla stipula.

In caso di inosservanza delle presenti disposizioni, e per tutto il periodo in cui detta inosservanza persista, la Società Rilevante non potrà esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano per i trasferimenti di partecipazioni di controllo che avvengano:

- a favore di persone fisiche o giuridiche che siano già socie della Società Rilevante;
- a favore di parenti in linea retta entro il secondo grado del cedente azioni o quote della Società Rilevante.

RECESSO

Art 8-ter.

Hanno diritto di recedere dalla società, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti:

- A) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- B) la trasformazione della società;
- C) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- D) la revoca dello stato di liquidazione;
- E) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
- F) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- G) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- G) la trasformazione a tempo indeterminato della durata della società;

Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- A) la proroga del termine;

B) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione o pec.

La comunicazione, nelle forme sopra illustrate, deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera da iscrivere al Registro Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla data in cui il socio ne è venuto a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è inviata all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società, entro il termine di novanta giorni dalla data in cui è stata adottata, revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se deliberato lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere la liquidazione delle azioni per le quali è esercitato il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

In caso di contestazione, il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su istanza della parte più diligente.

Si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c..

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopraindicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea a norma dell'art.2437 ter c.c..

Ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

Il rimborso delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

In caso di recesso, il procedimento per la liquidazione delle azioni del socio recedente sarà il seguente:

A) gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute;

B) se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio;

C) l'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle Imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione;

D) per l'esercizio del diritto di opzione è concesso il termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta dal deposito dell'offerta;

E) coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate;

F) qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, l'organo amministrativo può collocarle presso terzi;

ASSEMBLEA

Art 9.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea dovrà essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

In tal caso l'organo amministrativo deve comunicare ai soci, entro il termine ordinario, le particolari esigenze che richiedono lo spostamento e segnalare nella relazione di cui all'art. 2428 del c.c. le ragioni del medesimo.

Essa dovrà essere convocata senza ritardo, ma non oltre un mese, quando richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il 10% dei soci e nella domanda siano stabiliti gli argomenti da trattare.

Art 10.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

Art 11.

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione, a scelta dell'Organo Amministrativo, potrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e/o sul quotidiano

"Il Sole 24 Ore"

almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea

G) in caso di mancata collocazione, le azioni del recedente vengono rimborsate utilizzando riserve disponibili, anche con l'acquisto da parte della Società, anche in deroga a quanto previsto dall'art.2357 comma terzo, c.c.;

H) in assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della Società;

alla delibera di riduzione del capitale si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 2445 c.c.; ove l'opposizione sia accolta, la Società si scioglie.

ASSEMBLEA

Art 9.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria delibera:

- 1) sull'approvazione del bilancio;
- 2) sulla nomina e revoca degli amministratori; sulla nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e (quando previsto) del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti della società;
- 3) sul compenso degli amministratori e dei sindaci;
- 4) sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 5) sull'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 6) su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, fermo in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dello statuto;
- 2) sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;
- 3) su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea dovrà essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

In tal caso l'organo amministrativo deve

segnalare nella relazione di cui all'art. 2428 del c.c. le particolari esigenze che richiedono lo spostamento.

Essa dovrà essere convocata senza ritardo, ma non oltre un mese, quando richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il 10% dei soci e nella domanda siano stabiliti gli argomenti da trattare.

Art 10.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

Art 11.

L'assemblea è convocata

dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione, a scelta dell'Organo Amministrativo, potrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e/o sul quotidiano

"Il Resto del Carlino"

almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ovvero potrà essere comunicato a tutti gli azionisti iscritti nel

ovvero potrà essere comunicato a tutti gli azionisti iscritti nel Libro Soci, agli Amministratori ed ai Sindaci Effettivi con mezzi – quali raccomandata a/r, telegramma, fax o posta elettronica – che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà prevedere una seconda convocazione e potrà prevedere ulteriori convocazioni successive alla seconda.

Saranno tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e di controllo. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti dei succitati organi.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Emilia-Romagna.

Potranno intervenire all'assemblea tutti coloro che risulteranno iscritti nel libro dei soci prima dell'adunanza ed abbiano depositato le proprie azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni prima. Le azioni depositate non possono essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

Art 12.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare da un altro socio, dal coniuge o da un parente di primo grado (genitore o figlio maggiorenne). Per la rappresentanza in assemblea, valgono le norme dell'art. 2372 Codice Civile.

La stessa persona

non può rappresentare in assemblea più di quattro soci.

I Soci Enti o Società legalmente costituite possono intervenire all'assemblea a mezzo del proprio rappresentante legale o con delega scritta ad altro Socio.

Art 13.

L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, se eletto, in difetto di che l'assemblea eleggerà il proprio Presidente.

Art 14.

Per la costituzione legale delle Assemblee sia ordinaria che straordinaria e per la validità delle loro deliberazioni, tanto in prima che in seconda convocazione, è necessario l'intervento di tanti azionisti i quali rappresentino la parte minima di capitale sociale richiesta, nei singoli casi, dalle disposizioni di legge in vigore.

Le deliberazioni tanto per l'Assemblea ordinaria che per quella straordinaria, sia in prima che nelle successive convocazioni, dovranno essere prese almeno con la maggioranza minima previste nei singoli casi delle leggi in vigore.

Le nomine alle cariche sociali se non avvengono per acclamazione ad unanimità, si faranno a schede segrete a maggioranza relativa.

Art 15.

Libro Soci, agli Amministratori ed ai Sindaci Effettivi con mezzi – quali raccomandata a/r, telegramma, fax o posta elettronica – che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà prevedere una seconda convocazione e potrà prevedere ulteriori

convocazioni successive alla seconda.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in

Italia.

Potranno intervenire all'assemblea tutti coloro che risulteranno iscritti nel libro dei soci prima dell'adunanza ed abbiano depositato le proprie azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni prima. Le azioni depositate non possono essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

Art 12.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare da

un delegato anche non socio.

La stessa persona

fisica

non può rappresentare in assemblea più di quattro soci.

Art 13.

L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione

, se eletto, in difetto di che l'assemblea eleggerà il proprio Presidente.

Art 14.

Per la costituzione legale delle Assemblee sia ordinaria che straordinaria e per la validità delle loro deliberazioni, tanto in prima che in seconda convocazione, è necessario l'intervento di tanti azionisti i quali rappresentino la parte minima di capitale sociale richiesta, nei singoli casi, dalle disposizioni di legge in vigore.

Le deliberazioni tanto per l'Assemblea ordinaria che per quella straordinaria, sia in prima che nelle successive convocazioni, dovranno essere prese almeno con la maggioranza minima previste nei singoli casi delle leggi in vigore,

ad eccezione delle deliberazioni inerenti le modificazioni dello statuto, gli interventi sul capitale sociale, l'emissione di obbligazioni e l'anticipata liquidazione della Società, che dovranno essere prese con la maggioranza qualificata di almeno il 60% del capitale sociale degli aventi diritto al voto, salvo maggioranze più elevate eventualmente previste dalla legge o dal presente Statuto.

Art 15.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale

Per la redazione del verbale assembleare il Presidente nominerà un Segretario anche estraneo e se lo ritiene del caso, due scrutatori.

Nei casi in cui all'art. 2375 C.C. il Segretario sarà nominato nella persona di un Notaio previamente designato dall'organo amministrativo.

AMMINISTRAZIONE

Art 16.

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio d'Amministrazione composto da cinque o sette o

sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla Legge.

Per la redazione del verbale assembleare il Presidente nominerà un Segretario anche estraneo e se lo ritiene del caso, due scrutatori.

Spetta al presidente dell'assemblea:

- constatare la regolare costituzione della stessa;
- accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;
- dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea;
- accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea potrà svolgersi mediante tele conferenza o video conferenza, ove precisato nell'avviso di convocazione. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati gli eventuali luoghi audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Le condizioni essenziali per la validità dell'assemblea in tele conferenza o video conferenza sono le seguenti:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con i luoghi in tele conferenza o video conferenza, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi tele collegati o video collegati, e lo stesso collegamento non venisse ripristinato entro 15 (quindici) minuti, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal presidente e dal segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione della tele conferenza o video conferenza, con i limiti previsti dalla legislazione tempo per tempo vigente.

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.

La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

AMMINISTRAZIONE

Art 16.

La Società è amministrata

da un Consiglio d'Amministrazione composto da cinque o sette o nove membri anche non soci eletti dall'assemblea nel numero

nove membri anche non soci eletti dall'assemblea nel numero che essa di volta in volta determinerà. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e sono rieleggibili.

Il Consiglio provvede ad eleggere tra i suoi membri il Presidente e se lo riterrà opportuno il Vice Presidente ed il Consigliere delegato.

Se per dimissioni o per altre cause vengono a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione l'intero Consiglio si intende decaduto e dovrà convocarsi immediatamente l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

che essa di volta in volta determinerà. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e sono rieleggibili.

Il Consiglio provvede ad eleggere il Presidente, scelto fra i suoi membri

che sono espressione della lista che ha conseguito il maggior numero di voti, ed il Vice Presidente, scelto fra i suoi membri che sono espressione della lista che ha conseguito il secondo maggior numero di voti.

Se per dimissioni o per altre cause vengono

meno uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, ma rimanga in carica la maggioranza del Consiglio stesso, questi possono essere sostituiti con delibera del Consiglio nominando in sostituzione il candidato o i candidati appartenenti alla stessa lista cui apparteneva il componente o i componenti cessato/i, secondo l'ordine attribuito nella rispettiva lista. Qualora non sia possibile la sostituzione con candidati appartenenti alla medesima lista del componente cessato, questi può essere sostituito con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta all'unanimità dei componenti rimasti in carica.

Qualora non sia possibile raggiungere l'unanimità, l'intero Consiglio si intende decaduto e dovrà convocarsi immediatamente l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Se per dimissioni o per altre cause vengono a mancare, anche in tempi diversi, la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto e dovrà convocarsi immediatamente l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

L'assemblea ordinaria nomina i membri del Consiglio di Amministrazione secondo il metodo del voto di lista. I soci che, da soli oppure congiuntamente ad altri soci, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale aventi diritto al voto nelle assemblee ordinarie hanno diritto di presentare una lista di candidati, che devono essere in numero non superiore a nove ed elencati con l'indicazione del numero progressivo da uno a nove.

Le liste, sottoscritte dai soggetti legittimati a presentarle, devono essere depositate presso la sede della società, ovvero inviate tramite PEC, almeno tre giorni prima di quello fissato per lo svolgimento della assemblea in prima convocazione. Le liste depositate o ricevute oltre il predetto termine si considereranno non presentate.

Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata anche la dichiarazione con la quale ciascun candidato accettando la propria candidatura, attesti sotto la propria personale responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. Il socio che presenti o concorra a presentare più di una lista viene espunto da tutte le liste e quelle che senza la sua sottoscrizione non raggiungono la percentuale minima di capitale rappresentato del 10% si considereranno come non presentate.

Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità in tutte le liste cui sia presente.

Ogni avente diritto al voto può votare per una sola lista.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

a) l'assemblea, in via preliminare, con autonoma delibera a maggioranza dei presenti procederà a stabilire il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e successivamente si procederà al voto delle liste;

b) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, a condizione che tale lista abbia raggiunto un numero di voti che rappresenti la maggioranza del capitale sociale degli aventi diritto al voto nelle assemblee ordinarie, sono tratti i nominativi di un numero di amministratori pari alla metà più uno del numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'assemblea con la votazione di cui alla precedente lettera a), nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa;

c) in presenza di una lista che ha realizzato la condizione di cui alla lettera b) che precede, i nominativi dei restanti amministratori sono tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti da ciascuna di tali liste vengono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque e così via sino all'ultimo numero progressivo della lista interessata, che non sia superiore al numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'assemblea con la votazione di cui alla precedente lettera a), ed i quozienti così ottenuti vengono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto; i quozienti così attribuiti ai candidati di ciascuna delle liste vengono disposti in una graduatoria decrescente e risultano eletti quei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fino a coprire il numero degli amministratori da eleggere;

d) nell'ipotesi di una lista che non ottenga un numero di voti che rappresenti la maggioranza del capitale sociale degli aventi diritto al voto nelle assemblee ordinarie, i nominativi di tutti gli amministratori nel numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'assemblea con la votazione di cui alla precedente lettera a), sono tratti da tutte le liste regolarmente presentate; a tal fine i voti ottenuti da ciascuna di tali liste vengono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque e così via, sino all'ultimo numero progressivo della lista interessata, che non sia superiore al numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'assemblea con la votazione di cui alla precedente lettera a), ed i quozienti così ottenuti vengono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine progressivo stabilito delle liste; i quozienti così attribuiti ai candidati di ciascuna delle liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente e risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti fino a coprire il numero degli amministratori da eleggere;

e) per la nomina degli amministratori che non sia possibile eleggere seguendo il procedimento qui previsto, per mancata presentazione di una lista, l'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza minima di legge.

Art 17.

Il Consiglio è investito di ogni e più ampio potere circa gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso deferito ciò che per legge e del presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'assemblea.

L'organo amministrativo può conferire procure speciali a terzi per determinati atti o categorie di atti, nonché nominare direttori anche generali.

Ai membri dell'organo amministrativo potrà essere riconosciuto un compenso annuo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, anche in proporzione agli utili conseguiti dalla società, nonché il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Art 17.

Il Consiglio è investito di ogni e più ampio potere circa gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso deferito ciò che per legge e del presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'assemblea.

Tali poteri spettano all'Amministratore unico, nominato.

Art 18.

Il Consiglio potrà delegare al Presidente e/o ad un Amministratore delegato i poteri che riterrà opportuni. Una delega non esclude le altre e il Consiglio ne determinerà l'estensione.

Art 19.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante raccomandata o telegramma o telefax o messaggio di posta elettronica, inviati almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione, con indicazione dell'ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata due giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Art 20.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio d'Amministrazione può essere validamente tenuto in tele-videoconferenza, purché ogni intervenuto possa essere identificato dal Presidente e possa intervenire in tempo reale. In tal caso il Consiglio si intenderà riunito nel luogo ove sono il Presidente ed il Segretario della riunione.

RAPPRESENTANZA LEGALE - FIRMA SOCIALE**Art 21.**

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, al Consigliere delegato qualora sia stato nominato o all'Amministratore Unico.

BILANCIO ED UTILI**Art 22.**

L'esercizio si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Art 23.

L'utile netto del bilancio verrà così assegnato:

- a) il 5% alla riserva legale fino a che questa abbia raggiunto o reintegrato il limite di legge;
- b) il 20% ai soci in rapporto al loro capitale;
- c) il residuo a disposizione dell'Assemblea.

COLLEGIO SINDACALE – REVISORE**Art 24.**

L'assemblea nomina il Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi dei quali uno come Presidente e due supplenti, essi durano in carica un triennio e sono rieleleggibili.

L'assemblea può inoltre determinare a favore del consiglio di amministrazione un eventuale trattamento di fine rapporto.

Art 18.

Il Consiglio potrà delegare al Presidente e/o ad un Amministratore delegato i poteri che riterrà opportuni. Una delega non esclude le altre e il Consiglio ne determinerà l'estensione.

Per gli amministratori investiti di particolari cariche si provvederà ai sensi dell'art.2389, terzo comma, c.c..

Art 19.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante raccomandata o telegramma o telefax o messaggio di posta elettronica, inviati almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione, con indicazione dell'ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata due giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Art 20.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni attinenti interventi sul capitale sociale, l'acquisto o la vendita di beni immobili, l'acquisto o la cessione di partecipazioni sociali, aziende o rami di azienda e in generale le deliberazioni che incidono sul conto economico e sullo stato patrimoniale in misura superiore ad euro 300.000,00 (trecentomila/00) devono essere deliberate con il voto favorevole della maggioranza più uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione può essere validamente tenuto in tele-videoconferenza, purché ogni intervenuto possa essere identificato dal Presidente e possa intervenire in tempo reale. In tal caso il Consiglio si intenderà riunito nel luogo ove sono il Presidente ed il Segretario della riunione.

RAPPRESENTANZA LEGALE - FIRMA SOCIALE**Art 21.**

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione

e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, nonché ai Consiglieri Delegati nell'ambito delle deleghe agli stessi conferite.

BILANCIO ED UTILI**Art 22.**

L'esercizio si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Art 23.

L'utile netto del bilancio verrà così assegnato:

- a) il 5% alla riserva legale fino a che questa abbia raggiunto o reintegrato il limite di legge;
- b) il 25% ai soci in rapporto al loro capitale;
- c) il residuo a disposizione dell'Assemblea.

COLLEGIO SINDACALE – REVISORE**Art 24.**

Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti.

Attribuzioni, obblighi e durata sono stabiliti dalla legge; i sindaci possono essere riconfermati alla scadenza del loro mandato.

L'assemblea ordinaria nomina i membri del Collegio Sindacale secondo il metodo del voto di lista. I soci che, da soli oppure

congiuntamente ad altri soci, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale aventi diritto al voto nelle assemblee ordinarie hanno diritto di presentare una lista di candidati per i componenti del Collegio Sindacale composta di tre candidati per il ruolo di Sindaci Effettivi e tre candidati per il ruolo di Sindaci Supplenti;

Le liste, sottoscritte dai soggetti legittimati a presentarle, devono essere depositate presso la sede della società, ovvero inviate tramite PEC, almeno tre giorni prima di quello fissato per lo svolgimento della assemblea in prima convocazione. Le liste depositate o ricevute oltre il predetto termine si considereranno non presentate.

Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata anche la dichiarazione con la quale ciascun candidato accettando la propria candidatura, attesti sotto la propria personale responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. Il socio che presenti o concorra a presentare più di una lista viene espunto da tutte le liste e quelle che senza la sua sottoscrizione non raggiungono la percentuale minima di capitale rappresentato del 10% si considereranno come non presentate.

Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità in tutte le liste cui sia presente.

Ogni avente diritto al voto può votare per una sola lista.

All'elezione del collegio sindacale si procede come segue:

a) l'assemblea vota le liste presentate;

b) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, a condizione che tale lista abbia raggiunto un numero di voti che rappresenti la maggioranza del capitale sociale degli aventi diritto al voto nelle assemblee ordinarie, sono tratti i nominativi di due componenti effettivi del Collegio Sindacale e di un supplente, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella stessa;

c) in presenza di una lista che ha realizzato la condizione di cui alla lettera b) che precede, il nominativo del restante componente del Collegio Sindacale, che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e dei due restanti supplenti, viene tratto da quella lista, tra le restanti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti;

d) nell'ipotesi che liste presentate siano in numero maggiore di due e che nessuna lista ottenga un numero di voti che rappresenti la maggioranza del capitale sociale degli aventi diritto al voto nelle assemblee ordinarie, i componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale verranno tratti rispettivamente uno da ciascuna delle liste che avranno ottenuto il maggior numero di voti nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella stessa; in questo caso assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale il componente che sia espressione della lista che ha ottenuto in assoluto il maggior numero di voti

e) per la nomina dei membri del Collegio Sindacale che non sia possibile eleggere seguendo il procedimento qui previsto, per mancata presentazione di una lista, l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Collegio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audio/video conferenza, secondo quanto previsto dallo Statuto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art 25.

Le funzioni di controllo contabile di cui all'art. 2409-ter del c.c. saranno esercitate dal Collegio Sindacale, se consentito dalla

Art 25.

legge e salvo diversa deliberazione dell'Assemblea ordinaria.

SCIoglimento

Art 26.

Addivenendosi in qualunque tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà un liquidatore, determinandone i poteri.

Art 27.

In caso di qualunque controversia che sorgesse nell'interpretazione del presente statuto tra la Società ed i soci, questa verrà demandata ad un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

Art 28.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.

L'incarico della revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, è conferito dall'Assemblea per la durata di tre esercizi in conformità alle previsioni di legge e del presente Statuto.

SCIoglimento

Art 26.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art.2484 c.c., nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo amministrativo liquidativo.

Art 27.

In caso di qualunque controversia che sorgesse nell'interpretazione del presente statuto tra la Società ed i soci, questa verrà demandata ad un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

Art 28.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme di legge in materia.